

Comunicazione inviata il 30 marzo 2006 ai fondi pensione negoziali

Oggetto: comunicazione ai fondi pensione negoziali in merito all'imputazione in bilancio di alcuni oneri di gestione e alle relative modalità di finanziamento

Alcuni fondi pensione hanno posto all'attenzione della Commissione la problematica relativa all'imputazione in bilancio di alcuni oneri di gestione e alle relative modalità di finanziamento. In particolare, si tratta degli *oneri di consulenza finanziaria* e degli *oneri di controllo della gestione finanziaria* sostenuti nel corso dell'esercizio.

Posto che dette spese sono da considerarsi di natura amministrativa, esse vanno collocate nella relativa sezione del conto economico (voci da 60b a 60h). Infatti, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di bilancio e contabilità dei fondi pensione, sono ricomprese nel Saldo della gestione amministrativa (voce 60 del conto economico) tutte le spese che attengono al funzionamento del fondo, ivi comprese quelle per acquisto di servizi e consulenze, con la sola eccezione di quegli oneri, indicati alla voce 40 come Oneri di gestione, considerati strettamente connessi all'attività di gestione finanziaria (compensi per banca depositaria e gestori finanziari).

L'imputazione nel conto economico degli oneri di gestione amministrativa, tuttavia, non condiziona le modalità di finanziamento degli stessi, le quali discendono sia dalla struttura dei costi gravanti sugli aderenti stabilita dai fondi in coerenza con le previsioni delle fonti istitutive, che dalle disposizioni della normativa vigente in materia di contabilità. In particolare, sulla base di queste ultime, gli oneri di gestione amministrativa possono essere finanziati mediante prelievo diretto dal patrimonio del fondo ovvero mediante utilizzo delle quote destinate a copertura degli oneri amministrativi (usualmente denominate "quote associative") prelevate periodicamente dai versamenti contributivi ovvero mediante una combinazione delle due diverse modalità.

In virtù dell'impatto sugli aderenti, in termini di costo di partecipazione alla forma pensionistica, che ciascuna modalità comporta, ferma restando la discrezionalità del fondo nella individuazione della struttura dei costi da addebitare agli aderenti che più si addice alla collettività di riferimento e alla tipologia degli oneri amministrativi da sostenere (ivi inclusi gli oneri di *consulenza finanziaria* e gli *oneri di controllo della gestione finanziaria*), si richiama l'attenzione degli organi di amministrazione ad una chiara definizione di detta struttura e al periodico aggiornamento degli strumenti informativi per ciò che concerne l'indicazione della misura di ciascuna voce di costo e le relative modalità di prelievo.

In particolare, con riferimento all'informativa pre-contrattuale (scheda informativa) si fa presente che i fondi sono tenuti a specificare, tra l'altro, che tutti i costi gravanti sugli aderenti, sia direttamente che indirettamente, vanno a coprire le spese del fondo stimate preventivamente sulla base del *budget* definito annualmente dall'organo di amministrazione. In tale ambito, laddove siano conosciuti e determinati preventivamente, gli *oneri di*

consulenza finanziaria e *gli oneri di controllo della gestione finanziaria* entrano a far parte del *budget* e pertanto si riflettono nella misura dei costi rappresentata agli aderenti.

Inoltre, con riferimento all'informativa in corso di rapporto associativo (comunicazione periodica e bilancio), si rammenta che i fondi sono tenuti a specificare le spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno. In tale ambito, *gli oneri di consulenza finanziaria* e *gli oneri di controllo della gestione finanziaria*, indipendentemente dalla loro preventivata insorgenza, rientrano nell'elenco delle spese sostenute dal fondo.

In generale, particolare attenzione va prestata relativamente alla circostanza che, con riferimento alla copertura delle spese amministrative che il fondo intende finanziare con prelievi direttamente in capo agli aderenti, si verifichino eccezionalmente delle differenze (in eccesso o in difetto) tra quanto prelevato sulla base del *budget* e quanto effettivamente sostenuto nel corso dell'esercizio. Nell'evidenziare la necessità che il criterio utilizzato dal fondo nel neutralizzare tali differenze (restituzione/addebito agli aderenti delle eventuali differenze) sia correlato, per quanto possibile, al criterio utilizzato per il prelievo delle somme destinate a copertura degli oneri amministrativi, si raccomanda di dare evidenza di tale aspetto attraverso gli usuali strumenti informativi, motivando adeguatamente le ragioni che hanno dato luogo alle suddette differenze.

Tutto ciò posto, si ritiene che *gli oneri di consulenza finanziaria* e *gli oneri di controllo della gestione finanziaria*, vadano trattati tenendo presenti le indicazioni fornite nella presente comunicazione, con particolare riguardo a ciò che attiene agli aspetti dell'informativa agli aderenti.

Il Presidente
(Luigi Scimìa)